- b) forme di promozione, anche mediante l'utilizzo dell'immagine della confezione, di dispositivi medico-diagnostici in vitro realizzate attraverso la messa in vendita di confezioni multiple al prezzo della confezione unitaria o mediante modalità diverse di operazioni a premio o concorsi, fermo restando, anche in tali casi, il divieto di diffondere senza autorizzazione messaggi che, oltre a far riferimento alle modalità di promozione, si riferiscano a proprietà e caratteristiche del dispositivo medico-diagnostico in vitro;
- c) la pubblicazione dell'immagine o della rappresentazione grafica del dispositivo medico-diagnostico in vitro o del suo confezionamento sui listini dei prezzi di vendita e sugli annunci degli eventuali sconti praticati al pubblico;
- d) limitatamente alla vendita a distanza di cui all'art. 6 del regolamento (UE) n. 2017/746, la pubblicazione dell'immagine o della rappresentazione grafica del dispositivo medico-diagnostico in vitro o della sua confezione nonché la descrizione e la destinazione d'uso così come riportate nelle istruzioni per l'uso, purché sia presente e consultabile la versione integrale delle predette istruzioni per l'uso.
- 3. Il Ministero della salute, qualora una pubblicità effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 presenti informazioni dalle quali può derivare un rischio per la salute dei consumatori:
  - a) ordina l'immediata cessazione della pubblicità;
- *b)* ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Ministero.

#### Art. 2.

#### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 26 gennaio 2023

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cutlura, del Ministero della salute, n. 543

#### 23A01665

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 febbraio 2023.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all'estero.

#### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;







Considerato il decreto interministeriale del 23 dicembre 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 2022, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2022 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2022;

Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate da Anita con nota del 7 novembre 2022, da Fnsi con nota del 7 novembre 2022, da Confetra con nota del 9 novembre 2022, da Abi con nota del 10 novembre 2022, da Ugl con nota del 17 novembre 2022, da Inail con nota del 17 novembre 2022, da Cgil con nota del 21 novembre 2022, da Cna con nota del 21 novembre 2022, da Confsal con nota del 23 novembre 2022, nonché degli elementi pervenuti dall'Istat con nota del 24 novembre 2022 e dall'Inps in sede di Conferenza di servizi:

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2023, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, tenutasi il 26 e 30 gennaio 2023;

Visto il verbale della Conferenza dei servizi del 26 e 30 gennaio 2023;

#### Decreta:

#### Art. 1.

#### Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

#### Art. 2.

#### Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'articolo l.

#### Art. 3.

#### Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del supporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

#### Art. 4.

# Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficia-le* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2023

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone

Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti



# TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2023

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2023

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		T .	Da	Fino a	
		I		2.243,39	2.243,39
	Operai	II	2.243,40	2.375,11	2.375,11
		III	2.375,12	2.506,82	2.506,82
Industria		IV	2.506,83	in poi	2.638,49
industria		I	2 (20 50	2.638,49	2.638,49
	T	II	2.638,50	3.135,58	3.135,58
	Impiegati	III	3.135,59	3.632,72	3.632,72
		IV	3.632,73	4.129,84	4.129,84
		V	4.129,85	in poi	4.626,93
	_	Operai			2.243,40
	Operai	Operai specializzati			2.466,73
		Operai 4º livello			2.638,49
Industria edile		Impiegati d'ordine			2.638,49
	Impiegati	Impiegati di concetto			3.037,63
		Impiegati direttivi di VI livello			3.759,37
		Impiegati direttivi di VII livello			4.319,82
		I		2.243,39	2.243,39
	Operai	п	2.243,40	2.375,11	2.375,11
		Ш	2.375,12	2.506,82	2.506,82
		IV	2.506,83	in poi	2.638,49
Autotrasporto e spedizione merci	Impiegati	I		2.638,49	2.638,49
		II	2.638,50	3.135,61	3.135,61
		Ш	3.135,62	3.632,72	3.632,72
		IV	3.632,73	4.129,84	4.129,84
		v	4.129,85	in poi	4.626,93
	Ex 1^ e 2^area professionale				2.807,07
		I livello			2.910,99
Credito	Terza area professionale	II livello			3.288,29
		III livello			3.665,60
		IV livello			3.968,13
		Ausiliari			2.605,90
		Impiegati d'ordine			2.847,01
Assicurazioni		Impiegati di concetto			3.101,16
		Vice capi ufficio			3.330,89
		Capi ufficio			3.661,62

— 29 -

		Impiegati con funzioni direttive (I livello)	2.860,87
		Impiegati di concetto (II livello)	2.685,73
Commercio - Terziario		Impiegati di concetto (III livello)	2.474,23
		Personale d'ordine (IV livello)	2.386,75
		Altro personale (V livello)	2.305,30
		Altro personale (VI livello)	1.720,41
		Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali	3.986,63
Trasporto aereo		Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria)	3.643,67
		Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)	3.416,40
		Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)	2.846,20
		Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale)	2.734,61
Agricoltura		Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)	1.950,95
		Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)	1.797,01
		Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)	1.663,41
		Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)	1.584,40
		Operai specializzati super	1.808,39
		Operai specializzati	1.733,44

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
		Figure professionali di massimo livello (VII livello)			4.943,79
,		Figure professionali intermedie (VI livello A e B)			4.294,68
Industria		Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello)			3.715,38
cinematografica		Maestranze qualificate (III e IV livello)			3.531,28
		Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)			2.900,79
		Operai generici			2.672,69
		Generici cinematografici			2.545,63
		Impiegati direttivi			2.816,08
		Impiegati con funzioni direttive			2.529,32
		Impiegati di concetto			2.300,42
		Impiegati d'ordine			2.080,49
		Operai specializzati			2.242,59
Spettacolo		Operai			1.968,31
		Professori d'orchestra			2.672,69
		Artisti del coro			2.019,38
		Tersicorei			2.395,76
e		Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			1.992,50
Artigianato		Impiegati e operai specializzati			2.658,04
		Impiegati d'ordine e operai qualificati			2.275,99
		Operai			2.099,23

# **QUADRI VALORI 2023**

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
		I		4.626,93	4.626,93
		п	4.626,94	5.506,28	5.506,28
Industria		Ш	5.506,29	6.385,64	6.385,64
muustria		IV	6.385,65	7.264,99	7.264,99
		V	7.265,00	8.144,37	8.144,37
		VI	8.144,38	in poi	9.023,64
		I		4.626,93	4.626,93
		II	4.626,94	4.984,97	4.984,97
Industria edile		Ш	4.984,98	5.342,98	5.342,98
		IV	5.342,99	5.701,02	5.701,02
		V	5.701,03	in poi	6.059,01
		I		4.626,93	4.626,93
		II	4.626,94	5.506,27	5.506,27
Autotrasporto e		III	5.506,28	6.385,62	6.385,62
spedizione merci		IV	6.385,63	7.264,96	7.264,96
		V	7.264,97	8.144,29	8.144,29
		VI	8.144,30	in poi	9.023,60
		I livello			3.745,14
G		II livello	В		3.982,61
Credito		III livello			4.498,43
		IV livello			5.362,51
Agricoltura		Unica			3.350,54
		I		3.832,70	3,832,70
Assicurazioni	l l	II	3.832,71	4.229,80	4.229,80
		III	4.229,81	in poi	4.626,92
		I		2.782,68	2.782,68
Commercio - Terziario	İ	II	2.782,69	3.501,98	3.501,98
I CI ZIAI IU		Ш	3.501,99	in poi	4.221,23
		I		4.781,67	4.781,67
Trasporto aereo		II	4.781,68	5.521,75	5.521,75
		III	5.521,76	in poi	6.261,81

### **DIRIGENTI - VALORI 2023**

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZION	IE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
		I		6.880,08	6.880,08
		II	6.880,09	8.146,73	8.146,73
		III	8.146,74	9.413,46	9.413,46
		IV	9.413,47	10.680,20	10.680,20
Industria		V	10.680,22	11.946,93	11.946,93
		VI	11.946,94	13.213,27	13.213,27
		VII	13.213,28	14.480,02	14.480,02
		VIII	14.480,03	15.746,74	15.746,74
		IX	15.746,75	17.013,88	17.013,88
		X	17.013,89	in poi	18.280,52
		I		6.880,08	6.880,08
		II	6.880,09	8.146,83	8.146,83
		III	8.146,84	9,413,53	9.413,53
		IV	9.413,54	10.680,25	10.680,25
Industria edile		V	10.680,26	11.946,98	11.946,98
		VI	11.947,00	13.213,71	13.213,71
		VII	13.213,72	14.480,43	14.480,43
2		VIII	14.480,44	15.747,16	15.747,16
		IX	15.747,18	17.013,88	17.013,88
		X	17.013,89	in poi	18.280,52
		I		6.880,08	6.880,08
	<u> </u>	II	6.880,09	8.146,83	8.146,83
		III	8.146,84	9.413,53	9.413,53
		IV	9.413,54	10.680,25	10.680,25
Autotrasporto e		v	10.680,26	11.946,98	11.946,98
spedizione merci		VI	11.947,00	13.213,71	13.213,71
		VII	13.213,72	14.480,43	14.480,43
		VIII	14.480,44	15.747,16	15.747,16
		IX	15.747,18	17.013,88	17.013,88
		X	17.013,89	in poi	18.280,52
		I		6.880,08	6.880,08
		П	6.880,09	8.226,29	8.226,29
		III	8.226,30	9.572,49	9.572,49
Credito		IV	9.572,50	10.918,71	10.918,71
		v	10.918,72	12.264,90	12.264,90
		VI	12.264,91	13.611,11	13.611,11
		VII	13.611,12	in poi	14.957,31
Agricoltura		Unica			4.501,47

	I		6.767,67	6.767,67
	П	6.767,68	8.755,44	8.755,44
Assicurazioni	Ш	8.755,45	10.717,60	10.717,60
	IV	10.717,61	12.666,95	12.666,95
	v	12.666,96	in poi	14.616,30
	I		6.432,89	6.432,89
Commercio -	п	6.432,90	8.313,79	8.313,79
Terziario	ш	8.313,80	10.162,12	10.162,12
	IV	10.162,14	in poi	12.010,45
	I		7.113,04	7.113,04
	п	7.113,06	9.917,01	9.917,01
Trasporto aereo	Ш	9.917,02	12.720,96	12.720,96
	IV	12.720,97	15.460,87	15.460,87
	V	15.460,88	in poi	18.072,69

## GIORNALISTI - VALORI 2023

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
	I		4.358,13	4.358,13
	II	4.358,14	5.902,05	5.902,05
Giornalismo	Ш	5.902,07	7.445,98	7.445,98
	IV	7.445,99	8.989,91	8.989,91
	V	8.989,92	in poi	10.533,85

